

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 27 luglio 2016

Sul disegno di legge:

(2460) Deputato TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti marittimi per danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, nonché disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici;

ricordato che il sistema di responsabilità civile attualmente previsto dal codice della navigazione, stabilisce che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato, con onere della prova a carico del comandante danneggiato (articolo 313), che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo nei limiti della cauzione prestata (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89), e dalla relazione del Governo si desume che tali cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti;

considerato che:

- con l'articolo 1 del disegno di legge reca modifiche al codice della navigazione al fine di prevedere un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave). Si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Inoltre, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, si prevede un'assicurazione obbligatoria in capo ai singoli piloti, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ovvero 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio. La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza di tale copertura assicurativa preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio;

- all'articolo 2 sono previste modificazioni conseguenti alla sostituzione del sistema della cauzione con quello dell'assicurazione obbligatoria;

Al Presidente
dell'8^a Commissioni permanente
S E D E

- l'articolo 3 detta disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, novellando la legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale. In particolare, si prevede che la loro obbligatorietà, in quanto attività di servizio pubblico, sia stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.

Inoltre l'articolo reca la definizione di porto, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici citati, come qualsiasi struttura di ormeggio presso la quale si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee;

valutato che i contenuti del provvedimento non sollevano questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Valeria Cardinali